



COMUNE di VIESTE
Provincia di Foggia

ORDINANZA DEL SINDACO **n. 56 del 20 maggio 2011**

OGGETTO: Misure urgenti da adottare al fine di fronteggiare il propagarsi di *Rhyncophorus ferrugineus* (Olivier) (Punteruolo rosso delle palme) nell'intero territorio del Comune di Vieste.

IL SINDACO

Premesso:

- il *Rhyncophorus ferrugineus* (Olivier), comunemente detto Punteruolo rosso delle palme, è il più grande coleottero curculionide segnalato in Italia dal 2005. Il parassita, originario dei Paesi dell'Estremo Oriente, si è diffuso nel bacino del Mediterraneo in particolare in Egitto ed in Spagna; tale insetto ha determinato la morte di molti esemplari di Phoenix dactylifera e recentemente la presenza del citato parassita è stata segnalata in diversi Comuni della Puglia;
- l'ampia diffusione di questo fitofago è da attribuire all'intensa attività di commercio internazionale di palme giovani ed adulte. Nonostante gli accurati controlli fitosanitari è plausibile che uova e/o larve del curculionide rimangano nascoste all'interno dello stipite di palme adulte dove l'insetto compie interamente il proprio ciclo vitale;
- ospiti dell'insetto sono le seguenti specie sensibili: *Areca catechu*, *Arenga pinnata*, *Borassus fiabellifer*, *Calamus merilla*, *Caryota maxima*, *Caryota cumingii*, *Cocos nucifera*, *Corypha gebanga*, *Corypha elata*, *Elaeis guineensis*, *Livistona decipiens*, *Metroxylan sagu*, *Oreodoxa regia*, *Phoenix canariensis*, *Phoenix dactylifera*, *Phoenix sylvestris*, *Sabal umbraculifera*, *Trachycarpus fortunei*, *Washingtonia spp.*;
- la femmina vive circa due mesi e mezzo e depone fino a trecento uova nelle ferite delle palme. Le larve completano lo sviluppo in circa due mesi. Gli spostamenti e l'attività del parassita all'esterno della pianta sono favoriti da temperature oltre i 20°C, mentre al di sotto dei 10 °C gli insetti non riescono quasi a muoversi. Le infestazioni interessano principalmente la corona, le ascelle fogliari e le diverse parti del tronco. Il sintomo più evidente in una palma infestata dal parassita è rappresentato dall'afflosciamento delle foglie della pianta per cui la chioma assume un caratteristico portamento ad ombrello aperto. Quando le larve penetrano nelle ascelle delle foglie ancora verdi queste possono facilmente cadere, poiché la parte basale viene erosa dal curculionide; esso è uno degli insetti più nocivi alla palma ed una volta attaccata, la pianta può morire in 6 -8 mesi;

Considerato che:

- il *Rhyncophorus ferrugineus* è inserito nella *Alert list* dell'Organizzazione Europea e Mediterranea per la Protezione delle Piante (OEPP) e che ne è stato proposto l'inserimento nella A2 LIST per gli organismi da quarantena;



- la presenza di potenziali focolai di infestazione anche in aree private (giardini domestici, vivai, ecc.), può procurare una grave minaccia per tutto il territorio comunale, rappresentando, inoltre, concreto rischio per l'incolumità pubblica dovuta alla caduta al suolo di parti vegetali e/o di piante infestate dal fitofago;

Viste le segnalazioni e l'effettivo riscontro di un'emergenza fito-sanitaria dovuta alla diffusione del parassita in alcune zone insistenti nel territorio comunale;

Tenuto conto dell'elevato costo che la gestione dell'emergenza avrebbe nel caso in cui i focolai di infestazione dovessero diffondersi;

Rilevato che:

- la Regione Puglia – Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Settore Alimentazione e l'Osservatorio Fitosanitario Regionale hanno pubblicato sul proprio portale istituzionale (www.regione.puglia.it) le "Misure fitosanitarie per il controllo e l'eradicazione del *Rhyncophorus ferrugineus* (Punteruolo rosso delle palme);

- per l'applicazione delle predette misure fitosanitarie è necessaria la più ampia collaborazione tra Amministrazione Provinciale, Comune, Servizio Fitosanitario della Regione Puglia e dell'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura;

Vista la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, del 08 maggio 2000, concernente: "Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità Europea di organismi nocivi ai vegetali od ai prodotti vegetali, nonché contro la loro diffusione nella medesima Comunità e successive modifiche ed integrazioni;

Vista, inoltre, la Direttiva 2002/89/CE, del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la citata direttiva 2000/29/CE;

Visto, ancora, il Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n. 214 ad oggetto : "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali od ai prodotti vegetali";

Vista, infine, la Decisione presa dalla Commissione della Comunità Europea in data 25 maggio 2007 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31 maggio 2007;

Preso atto che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha recepito la suddetta decisione della, Commissione della Comunità Europea ed ha emanato un apposito Decreto per la lotta obbligatoria al *Rhyncophorus ferrugineus* (punteruolo rosso delle palme);

Visto l'art. 500 del Codice Penale;

Visti gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto, inoltre, l'art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo alle sanzioni amministrative, che ai relativi comma 20 e 23 prevedono: "comma 20: Chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli artt. 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali od altre voci per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 5.000,00



ad €. 30.000,00” “comma 23: Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera g), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 500,00 ad €. 3.000,00”;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa,

1) E' fatto obbligo ai possessori, a qualsiasi titolo, di palme presenti nel territorio comunale di Vieste di effettuare tutte le profilassi ed i controlli volti alla salvaguardia dell'essenza arborea predetta, provvedendo, nel caso in cui si manifestino i sintomi dell'attacco del Punteruolo rosso, ad applicare le misure fitosanitarie stabilite dalla Regione Puglia -Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Settore Alimentazione e dall'Osservatorio Fitosanitario Regionale;

2) E' fatto altresì obbligo ai soggetti di cui al precedente punto 1), sia per i casi sospetti sia per quelli nei quali sia stata accertata infestazione in atto del fitofago, di segnalare immediatamente, per l'adozione delle conseguenti attività di profilassi obbligatoria o interventi di eradicazione, agli Uffici presso cui operano gli Ispettori fitosanitari territorialmente competenti, di cui si riportano i riferimenti:

Regione Puglia

Osservatorio Fitosanitario Regionale

Lungomare Nazario Sauro n. 45

70121 BARI

tel. 080/540.5141 -5147 -5231 fax 080/5405284

Regione Puglia

Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia

Piazza Giordano n. 1

71100 FOGGIA

tel. 0881/706517 fax 0881/706550

Comune di Vieste

Ufficio Verde Pubblico

Corso Lorenzo Fazzini n. 29

71019 VIESTE (FG)

tel. 0884/712230/712270 fax 0884/712255

In caso di abbattimento o distruzione delle palme infestate dal parassita il possessore, a qualsiasi titolo della pianta, dovrà documentare l'avvenuto smaltimento secondo le vigenti disposizioni normative in materia, ricorrendo a ditta di propria fiducia, specializzata nelle attività di abbattimento, distruzione, trasporto e relativo smaltimento;

Le spese sostenute per l'abbattimento delle piante infestate sono rimborsabili sino alla concorrenza di euro 400,00 dalla Regione Puglia, in base a quanto previsto dalla determinazione del Dirigente del Settore Alimentare n. 114 del 11 marzo 2008 sino ad esaurimento delle risorse;

Sono fatte salve eventuali attività di raccolta e mantenimento o trasporto di esemplari vivi del Punteruolo rosso e di suoi simbionti preventivamente autorizzate dall'Osservatorio Fitosanitario Regionale di Bari o dal Servizio Fitosanitario Nazionale del Ministero;



AVVERTE

- in caso di inadempienza a quanto indicato dal presente atto si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 500 del Codice Penale;
- il mancato rispetto degli obblighi impartiti dalla presente Ordinanza e delle prescrizioni stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale comporterà, secondo i casi, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D. Lgs. n. 214/2005;

DISPONE

- l'immediata diffusione della presente ordinanza a tutta la cittadinanza mediante la sua **pubblicazione** all'Albo Pretorio, per la durata di giorni 60 (*sessanta*), nonché la pubblicazione sul sito www.comunedivieste.it ed affissione di manifesti murali;
- la **trasmissione** della presente Ordinanza, per gli adempimenti di rispettiva competenza a:
 - Regione Puglia, Osservatorio Fitosanitario Regionale, Lungomare Nazario Sauro n. 45, 70121 Bari;
 - Ispettorato Fitosanitario della Regione Puglia c/o l'Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia, Piazza Giordano n. 1, 71100 Foggia;
 - al Comando Polizia Municipale di Vieste;
 - al Comando Stazione Forestale di Vieste;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Vieste;
 - al Dirigente del VI Settore, dott. L. Vaira;
 - al Dirigente del III Settore, dott. A. Vecera;

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

INFORMA

- che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ovvero, entro rispettivamente il termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- che è possibile richiedere ulteriori ed opportune informazioni presso il Servizio Verde Pubblico del palazzo municipale, corso Lorenzo Fazzini n. 29, tel. 0884/712230/712270, fax 0884/712255;

Dalla Residenza Municipale

IL SINDACO

f.to dott.sa Ersilia NOBILE

